

COMUNE DI GAZZO VERONESE

*Provincia di Verona*

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE**

(APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 35 IN DATA 11-10-2008)

## **S O M M A R I O**

### **TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'**

- Art. 1 — Oggetto del regolamento
- Art. 2 — Compiti del servizio di polizia rurale
- Art. 3 — Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Art. 4 — Ordinanze del Sindaco

### **TITOLO II - DIFESA DELLA PROPRIETA' PRIVATA**

- Art. 5 — Distanze per fossi canali alberi
- Art. 6 — Distanze per frutteti e pioppeti da case
- Art. 7 — Spurgo di fossi e canali
- Art. 8 — Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 9 — Canali ed altre opere consortili
- Art. 10 — Recisione rami protesi e radici
- Art. 11— Spigolature

### **TITOLO III - COLTURE, ALLEVAMENTI, PIANTUMAZIONI, CACCIA, PESCA, FUNGHI, TARTUFI**

- Art. 12 — Disciplina e limitazioni
- Art. 13 — Piantumazioni
- Art. 14 — Esercizio di caccia e pesca
- Art. 15 — Raccolta di funghi e tartufi
- Art. 16 — Sicurezza pubblica

### **TITOLO IV - RISPETTO DELLA SICUREZZA E TRANQUILLITA' ALTRUI**

- Art. 17 — Distanza colture agrarie, fossi e alberature dalle strade pubbliche
- Art. 18 — Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati
- Art. 19 — Frontisti confinanti con le strade pubbliche
- Art. 20 — Variazioni al corso delle acque pubbliche
- Art. 21 — Inquinamento delle acque
- Art. 22 — Irrigazioni
- Art. 23 — Distanze per trattamenti antiparassitari chimici su colture agrarie
- Art. 24 — Rifiuti derivanti dall'esercizio di impresa agricola
- Art. 25 — Attraversamento strade extra-urbane
- Art. 26 — Opere e depositi nelle strade
- Art. 27 — Spargimento liquami
- Art. 28 — Accensione di fuochi
- Art. 29 — Uso e conservazione delle materie esplosive ed infiammabili
- Art. 30 — Inquinamento acustico

### **TITOLO V - FITOFAGI, MALATTIE E DIFESA DELLE PIANTE**

- Art. 31 — Disposizioni

### **TITOLO VI - MALATTIE DEL BESTIAME**

- Art. 32 — Obbligo di denuncia
- Art. 33 — Isolamento per malattie contagiose
- Art. 34 — Seppellimento di animali morti per malattie infettive

### **TITOLO VII - TURISMO EQUESTRE E PASCOLI**

- Art. 35 — Conduzione e custodia
- Art. 36 — Pascolo nei terreni di proprietà altrui
- Art. 37 — Passaggio nei -Fondi di proprietà altrui
- Art. 38 — Conduzione di animali lungo le strade pubbliche e centro abitato

- Art. 39 — Conduzione di animali lungo le strade private  
Art. 40 - Equitazione e pascolo in ore notturne  
Art. 41 — Difesa della sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica

## **TITOLO VIII SANZIONI**

- Art. 42 — Accertamento delle violazioni e sanzioni  
Art. 43 — Rimessa in pristino  
Art. 44 — Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 45 — Entrata in vigore del regolamento  
Allegato "A" – Specie autoctone e naturalizzate piantumabili nel territorio  
Allegato "B" – Utilizzo agronomico di acque reflue ed effluenti d'allevamento.

## **TIT. I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO. GENERALITA'**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per tutto il territorio comunale.

### **Art. 2 - Compiti del servizio di polizia rurale**

1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessa in genere la salvaguardia e il rispetto del territorio, la vita sociale nelle zone rurali, le coltivazioni o colture, lo sport e il turismo equestre.

### **Art. 3 - Organi preposti al servizio di polizia rurale**

1. Il servizio di polizia rurale è svolto, alla dirette dipendenze del Sindaco, dagli agenti municipali nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive funzioni e nel rispetto delle vigenti disposizioni.

### **Art. 4 - Ordinanze del Sindaco**

1. Per quanto non specificamente contemplato nel presente regolamento ed ai fini della sua puntuale attuazione, il Sindaco può emanare opportune ordinanze.  
2. Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente regolamento, devono contenere le indicazioni relative a: persone a cui sono indirizzate, preciso oggetto per il quale sono emesse, termine di tempo assegnato per l'adempimento, disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione, sanzioni a carico degli inadempienti.

## **TIT. II - DIFESA DELLA PROPRIETA' PRIVATA**

### **Art. 5 - Distanze per fossi, canali ed alberi**

1. Per la distanza da fossi e canali ovvero per lo scavo di fossi e canali presso il confine, deve osservarsi l'art. 891 del codice civile.  
2. Per quanto riguarda la distanza di alberi, si osservano gli articoli 892 e 893 del codice civile, con le seguenti varianti:  
a) viti, arbusti, siepi e piante da frutto che non superano l'altezza di m 2,50: ml 1,00 dal confine; nel caso che superino l'altezza di m 2,50: ml 3,00 dal confine;  
b) piante ad alto fusto, specie autoctone e naturalizzate (come indicato nell'allegato "A" al presente regolamento): ml 5,00 dal confine;  
c) pioppo e suoi cloni registrati per piantagioni regolari a filare: ml 10,00 dal confine, riducibili a ml 5,00 solamente in presenza di accordo scritto tra le Parti interessate;  
d) piantagioni a filare unico, con specie indicate nell'allegato "A", da porsi lungo strade private, argini, rive dei canali o dei fossi: m 5,00 dal confine o dal ciglio interno delle rive.

3. Le distanze sopra indicate potranno ridursi solamente in presenza di accordo scritto tra le Parti interessate e comunque dovranno risultare non inferiori a quelle previste dal codice civile.
4. Per quanto riguarda la distanza di piantumazione nei pressi di canali consortili, valgono le regole di polizia idraulica del Consorzio di bonifica.
5. Le norme enunciate non riguardano la pianta singola, qualora costituisca, di comune accordo tra le Parti interessate, caposaldo di confine.
6. Le norme enunciate non riguardano le piantumazioni anteriori all'adozione del presente regolamento.

#### **Art. 6 - Distanza per frutteti e pioppeti da case**

1. Per gli impianti di frutteti specializzati e pioppeti, da eseguirsi successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, deve osservarsi la distanza di almeno ml 30,00 dalle case di civile abitazione di persone terze, misurata dal perimetro della casa e dalle sue pertinenze (non del muro di cinta) al filare di piante.

#### **Art. 7 - Spurgo di fossi e canali**

1. Ai detentori di terreni interessati da servitù di scolo, con fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere affinché tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri, in maniera che il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue, anche in caso di piogge continuate o comunque di piene.
2. I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. In particolare, le condotte sottostanti i passi privati, pedonali e/o carrai, devono essere tenute pulite dai titolari degli accessi affinché non ostacolino il deflusso delle acque.
3. In caso di trascuratezza o inadempienza degli obbligati, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

#### **Art. 8 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

1. I detentori dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

#### **Art. 9 - Canali ed altre opere consortili**

1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme emanate dal Consorzio di bonifica stesso.

#### **Art. 10 - Rami protesi e radici**

1. Si osservano le norme dell'art. 896 del codice civile in materia di radici che si addentrano nel fondo del vicino e di rami che vi si protendono. Viene riconosciuto come uso locale quello di raccogliere i frutti caduti sul proprio fondo dai rami protesi.
2. I proprietari o aventi diritto dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio della banchina stradale, impedendo la libera visuale.
3. E' fatto obbligo ai detentori dei fondi di rimuovere immediatamente le ramaglie e quant'altro sia caduto sulla sede stradale, per qualunque causa.

#### **Art. 11 - Spigolature**

1. Senza il consenso del proprietario o avente diritto del fondo è vietata la raccolta dei frutti di produzioni agrarie, ancorché giacenti a terra, la raccolta di steli o legname o radici delle piante, anche se spogliati interamente del raccolto.
2. E' ammessa la raccolta di frutti caduti sul suolo di appartenenza, provenienti da rami protesi dai

fondi di vicini, come disposto dall'art. 896 del codice civile.

3. I frutti pendenti di rami che sporgono sulle pubbliche vie e piazze, appartengono al primo raccoglitore.

### **TIT. III - COLTURE, ALLEVAMENTI, PIANTUMAZIONI, CACCIA, PESCA, FUNGHI E TARTUFI**

#### **Art. 12 - Disciplina e limitazioni**

1. Ciascun proprietario o avente diritto del fondo può usare i terreni per quelle colture e allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od anormale incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

#### **Art. 13 - Piantumazioni**

1. Il presente articolo riguarda esclusivamente la piantumazione in zona agricola di filari o piante sparse, a confini di strade o fossi o canali, oppure delimitazioni di corti rurali o piante singole o capisaldi.

2. Le piantumazioni devono essere eseguite con specie autoctone o naturalizzate, come indicato nell'allegato "A" del presente regolamento.

#### **Art. 14 - Esercizio di caccia e pesca**

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Si rammenta l'obbligo di osservanza delle seguenti norme: L. 157/1992; L.R. 50/1993; L.R. 17/1996, L.R. 19/1998 e relativo regolamento.

2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

#### **Art. 15 - Raccolta funghi e tartufi**

1. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L.R. 15 novembre 1994 n. 66.

2. Non è consentito raccogliere funghi senza la prescritta licenza.

3. Valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

4. La raccolta dei tartufi è disciplinata dalla L.R. 28 giugno 1988 n. 30.

5. Non è consentito raccogliere tartufi senza la prescritta licenza.

#### **Art. 16 - Sicurezza pubblica**

1. Quando si rende necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco può imporre con opportune ordinanze le opportune modalità d'esercizio o di coltura nonché ordinare la cessazione dell'attività in caso d'inadempienza.

2. Sempre a fini di sicurezza pubblica, il Sindaco ha facoltà di emanare disposizioni in materia d'igiene, edilizia e polizia locale qualora ne ricorrano gli estremi.

### **TIT. IV - RISPETTO DELLA SICUREZZA E TRANQUILLITÀ' ALTRUI**

#### **Art. 17 - Distanza per colture agrarie, fossi e alberature dalle strade pubbliche**

1. Nei pressi delle strade pubbliche esterne ai centri abitati va osservato l'art. 16 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e l'art. 26 del regolamento d'esecuzione (D.P.R. 425/1992), con le seguenti varianti:

a) ml 0,75 dal confine per le colture agrarie annuali che non superano m 1,00 d'altezza;

b) ml 1,50 dal confine per le colture agrarie annuali che superano m 1,00 d'altezza;

c) per le piantumazioni di specie arboree o arbustive valgono le distanze definite dal precedente art. 5 del presente regolamento.

2. La distanza dai confini per l'apertura di fossi, canali o escavazioni di qualunque genere dev'essere almeno pari alla profondità delle opere stesse.

### **Art. 18 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati**

1. Per l'oggetto del presente articolo verrà rispettato l'art. 17 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e l'art. 27 del regolamento d'esecuzione (D.P.R. 495 1992).

### **Art. 19 - Frontisti confinanti con le strade pubbliche**

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi fino all'immediata prossimità della sede stradale, anche se questa dovesse costituire confine. La distanza di rispetto, non superiore a ml 1,00, sarà determinata dall'ufficio tecnico comunale secondo la situazione dei luoghi.

2. I frontisti devono eseguire le operazioni meccaniche richieste per le proprie coltivazioni senza creare turbative alla fruibilità e integrità della strada.

3. Il Sindaco, su accertamento dell'Autorità di vigilanza, può imporre con proprio provvedimento un rispetto fino a ml 2,00, da attuarsi con regime sodivo del terreno interessato.

### **Art. 20 - Variazioni al corso delle acque pubbliche**

1. E' vietato apportare qualsiasi innovazione o variazione al corso delle acque pubbliche negli alvei e scolatoi mediante la formazione di chiuse, pietraie, escavazioni, canali d'invito alle diramazioni od altre simili opere, le quali, ancorché instabili, possano alterare il libero corso delle acque e pregiudicare gli utenti dei fondi inferiori.

2. Comunque, qualsiasi intervento può essere effettuato soltanto previa autorizzazione scritta dell'Ente competente (Consorzio di bonifica, Genio civile, Comune), secondo i casi.

### **Art. 21 - Inquinamento delle acque**

1. E' vietato inquinare l'acqua dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materiale nocivo o sostanze tossiche, oppure di dubbia nocività o tossicità.

2. Non è permesso convogliare nei corsi di acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

### **Art. 22 - Irrigazioni**

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua medesima sulle strade ed in ogni caso al corpo stradale ed alle sue pertinenze.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade dev'essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando un controfosso ove occorra.

### **Art. 23 - Distanze per trattamenti antiparassitari chimici su colture agrarie**

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di distribuzione d'antiparassitari, quali la distribuzione in assenza di vento, l'evitare nelle ore più calde ecc. , con il presente articolo vengono regolamentate le distanze da osservarsi nella distribuzione di fitofarmaci su colture agrarie confinanti con aree di terzi ad uso abitativo, loro pertinenze ed orti.

2. Le distanze di cui al comma precedente sono le seguenti:

a) in presenza di trattamenti localizzati, ml 1,50 dal confine;

b) in presenza di trattamenti a pieno campo, con irroratrici a barre, ml 3,00 dal confine;

c) in presenza di trattamenti con atomizzatori, ml 5,00 dal confine ed in direzione interna all'appezzamento trattato.

3. I trattamenti con atomizzatori devono osservare una distanza di ml 10,00 dai principali corsi di acqua.

4. Le distanze di cui ai commi precedenti vengono annullate qualora esista idonea barriera frangivento, costituita da siepe viva di sufficiente altezza.

### **Art. 24 - Rifiuti derivanti dall'esercizio d'impresa agricola**

1. La normativa base di riferimento è il D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni.

2. I rifiuti speciali, provenienti da attività produttive o da insediamenti non civili, devono essere smaltiti dai produttori a loro spese.

3. Teli di polietilene e contenitori di fitofarmaci non possono essere abbandonati sul territorio, smaltiti in fossati o maceri in disuso; tantomeno possono essere bruciati.

#### **Art. 25 - Attraversamento di strade extra-urbane**

1. Chi ha acquistato il diritto d'attraversare le strade con condotti d'acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possano derivarne danni al corpo stradale.

2. I ponti d'attraversamento devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio tecnico comunale. Qualora i ponti evidenzino cedimenti, gli interessati devono provvedere al loro consolidamento o ricostruzione.

#### **Art. 26 - Opere e depositi nelle strade**

1. Sul suolo delle strade comunali, vicinali e consorziali è vietato effettuare quelle opere, depositi od ingombri che pregiudichino il libero transito o ne alterino le dimensioni, la forma o l'uso. Qualsiasi intervento che produca anche in minima parte tali effetti, può essere effettuato soltanto su autorizzazione scritta del Comune (per le prime due tipologie) o del competente organo consortile (per la terza).

2. Sulle strade è vietato condurre a strascico materiali di qualunque sorta e dimensione che rilascino sostanze sulle stesse, oppure compromettano il buono stato delle strade o ne danneggino il sedime o i manufatti.

#### **Art. 27 - Spargimento di letame e liquami**

1. Il letame dev'essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami o altro, ed interrato subito, salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

2. Al fine di garantire un'ideale maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico dev'essere raccolto e conservato in vasche o bacini d'accumulo a perfetta tenuta, avente capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento: in 6 mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli; in 4 mesi per gli altri allevamenti. Tanto ai sensi dell'art. 7 punto 1 della D.G.R. 26 febbraio 1992 n. 3733.

3. I liquami zootecnici devono essere asportati in modo da non creare molestia, anche olfattiva, nel rispetto dell'igiene e del decoro.

4. I liquami di derivazione zootecnica possono essere distribuiti sui terreni agricoli dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e devono essere completamente interrati entro 24 ore dall'inizio della distribuzione.

5. I liquami di cui al comma precedente possono essere distribuiti anche fuori dal suddetto orario allorché lo spargitore sia dotato d'attrezzatura che consenta l'effettivo contemporaneo interrimento. Si precisa, comunque, che il loro spargimento deve avvenire negli orari e con le modalità seguenti:

a) sui prati stabili nell'intero arco della giornata, secondo gli orari stabilito da apposita ordinanza sindacale, che terrà conto dell'andamento climatico (temperatura, umidità, ventilazione);

b) è vietato nei giorni di pioggia del periodo dal 1° novembre al 31 marzo e per almeno un giorno dalla fine delle precipitazioni;

c) è vietato sui terreni gelati o saturi d'acqua (come previsto dal P.R.R.A.);

d) è vietato nelle zone di tutela fluviale, comprendente le zone umide e gli ambiti naturalistici d'importanza regionale, come individuate dal P.A.T. (ex P.R.G.), nonché nelle aree oggetto di escavazione (giusta l'art. 3 all. "D" alla D.G.R. 3733/1992), per impedire infiltrazioni inquinanti nelle acque superficiali.

6. Lo spargimento dei liquami dev'essere preventivamente comunicato alla Provincia (art. 5 P.R.R.A. 3733/1992) e al Comune, così come il piano di concimazione di cui all'art. 6 della citata D.G.R..

7. Le violazioni al presente articolo sono sanzionate con l'ammenda da € 25,00 ad € 500,00 (€ 50,00 per la definizione in via breve).

8. Nel caso in cui venga accertato l'imbrattamento di una strada comunale o vicinale/interpodereale d'uso pubblico, la sanzione sarà applicata sia al trasportatore che al proprietario del materiale. La spesa sostenuta dal Comune per la pulizia d'ufficio farà carico ad entrambi, solidalmente.

9. I commi precedenti devono considerarsi integrati dall'allegato "B", le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto.

### **Art. 28 - Accensione di fuochi**

1. Non è permessa in alcun periodo dell'anno l'accensione dei residui di sfalcio e potatura di piante nonché di altri residui vegetali o rifiuti agricoli, in ottemperanza al "Piano di risanamento e tutela dell'atmosfera" approvato con delibera del Consiglio regionale n. 57 in data 11 novembre 2004.
2. In generale, non si possono accendere fuochi nella campagna, salvo il caso di cui al comma seguente.
3. E' permessa l'accensione delle stoppie, ai sensi dell'art. 59 del T.U.L.P.S., dal 15 agosto e nelle seguenti condizioni:
  - a) distanza non inferiore a ml 100,00 dalle case, dagli edifici e strade pubbliche, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile;
  - b) distanza non inferiore a ml 300,00 dai depositi di materiali esplosivi;
  - c) condizioni meteorologiche ottimali (assenza di vento, alta pressione, ecc);
  - d) durante l'accensione il responsabile dovrà essere presente finché il fuoco non sia spento, onde garantire il compimento del processo combustivo in condizioni di sicurezza per l'altrui proprietà.
4. Il pirodiserbo alla palude del Busatello viene effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 49 delle norme attuative contenute nello specifico piano ambientale approvato con delibera del Consiglio regionale 17 settembre 2002 n. 81.

### **Art. 29 – Uso e conservazione delle materie esplosive od infiammabili**

1. Si osservano la L. 7 dicembre 1984 n. 818 sulla prevenzione incendi, il D.M. 8 marzo 1985, il D.M. 30 ottobre 1986 e loro modifiche ed integrazioni.

### **Art. 30 – Inquinamento acustico**

1. E' vietato l'uso di sirene e simili se non per segnalazione d'emergenze, effrazioni, illegittime introduzioni in fondi altri etc.
2. E' ammesso l'uso dei detonatori in agricoltura, come deterrente per fauna dannosa alle colture agrarie.
3. L'uso dei detonatori non è consentito tra le ore 23,00 e le ore 6,00.
4. Nelle stesse ore di cui al comma precedente sono vietate le attività e le lavorazioni particolarmente rumorose. Non si considera tale l'uso di un trattore agricolo a medio regime di giri, nell'assetto tipico per l'irrigazione.
5. I latrati dei cani al di fuori dei centri abitati sono considerati normali fino ad un numero massimo di 3 capi per ciascun cascinale o villa. Oltre tale numero, ai soli fini dell'inquinamento acustico, la loro presenza viene considerata canile e si applicano le restrizioni vigenti per tale tipo di attività.

## **TIT. V - FITOFAGI, MALATTIE E DIFESA DELLE PIANTE**

### **Art. 31 - Disposizioni**

1. Va osservata la vigente normativa in materia di malattie e difesa delle piante.
2. Nei casi d'eventi particolari, sarà cura dei produttori o dell'Autorità comunale eseguire le debite segnalazioni all'Osservatorio per le malattie delle piante di Verona, il quale indicherà i metodi di lotta.
3. Si rammenta l'obbligo dei vivaisti di attenersi a quanto disposto da: L.R. 48/1985; Dir. CEE 34/1992; L. 10 giugno 1992 n. 157; D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 536; D.M. 22 dicembre 1993.
4. Si rammenta l'obbligo della lotta a taluni parassiti d'interesse locale, come previsto da:
  - a) D.M. 20 dicembre 1940 - Lotta alle Cocciniglie delle piante da frutto;
  - b) D.M. 10 agosto 1946 - Lotta alla Donifora delle patate;
  - c) D.M. 6 dicembre 1950 - Lotta alla Piralide e Nottua del mais;
  - d) D.M. 3 novembre 1951 - Lotta agli insetti nocivi della bietola;
  - e) D.M. 18 maggio 1971 - Lotta alla Cocciniglia di S. Josè;
  - f) D.M. 18 maggio 1971 - Lotta al Nematode dorato della patata;
  - g) D.M. 18 maggio 1971 - Lotta alla rogna nera della patata;

- h) D.M. 3 settembre 1987 - Lotta al cancro colorato del platano;
- i) D.M. 26 novembre 1992 - Lotta alla vaiolatura delle drupacee.

## **TIT. VI - MALATTIE DEL BESTIAME**

### **Art. 32 - Obbligo di denuncia**

1. I proprietari o detentori d'animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità sanitaria qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, certa o sospetta, che sia compresa fra quelle di cui all'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 6 febbraio 1954 n. 320 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 33 - Isolamento per malattie contagiose**

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità destinataria della denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi o dei corsi d'acqua o degli stagni.

2. I proprietari e i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

### **Art. 34 - Sepellimento di animali morti per malattie infettive**

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, dev'essere eseguito in conformità alle prescrizioni del succitato D.P.R. 320/1954, rispettando le indicazioni dell'Autorità sanitaria e dell'Ufficio tecnico comunale sull'idoneità del sito interessato.

## **TIT. VII - TURISMO EQUESTRE E PASCOLI**

### **Art. 35 - Conduzione e custodia**

1. I cavalli nelle passeggiate turistiche e sportive ed il bestiame di qualsiasi sorta al pascolo, devono essere guidati da persone idonee per requisiti fisici e psichici, che abbiano compiuto anni 14 ed abbiano esperienza. I minori di 14 anni devono essere accompagnati da persone maggiorenti.

2. Per i pascoli, il conduttore dev'essere dotato di personale adeguato e di attrezzature idonee, tali da impedire la fuga del bestiame o lo sconfinamento su fondi non concessi o l'arrekar molestie ai passanti.

### **Art. 36 - Pascolo nei terreni di proprietà altrui**

1. Senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto al godimento del fondo, è vietato il pascolo sui terreni altrui, in qualsiasi epoca dell'anno.

### **Art. 37 - Passaggio nei fondi di proprietà altrui**

1. E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti dei recinti o ripari, di cui all'art. 637 del codice penale.

2. Il diritto di passaggio sui fondi altrui dev'essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla proprietà attraversata possono derivare dall'esercizio stesso.

### **Art. 38 - Conduzione di animali lungo le strade pubbliche e centro abitato**

1. Ferme restando le norme del codice della strada in materia di transito e conduzione d'animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori devono aver cura d'impedire sbandamenti degli animali, dai quali possano derivare molestie agli altri utenti della strada o al pubblico, oppure danni alle proprietà limitrofe o alle strade. In nessun caso possono occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

2. I cavalli e gli altri equini in passeggiata turistica o sportiva devono procedere in fila indiana, con l'obbligo da parte del conducente di rimuovere o raccogliere gli escrementi prodotti dagli animali stessi. Gli stessi potranno sostare nelle piazze e vie del centro abitato, avendo cura di non intralciare il traffico e di lasciare uno spazio sufficiente per il passaggio dei pedoni al riparo da eventuali

scalciate.

3. I cani, di qualsiasi razza e taglia, vanno tenuti al guinzaglio e provvisti di museruola.

4. E' vietata la sosta degli animali nelle vie e piazze dell'abitato.

### **Art. 39 - Conduzione di animali lungo le strade private**

1. Senza il consenso del proprietario o avente diritto è vietato condurre animali su strada privata.

### **Art. 40 - Equitazione e pascolo in ore notturne**

1. Nelle ore notturne sono permessi equitazione e pascolo nei soli fondi chiusi.

### **Art. 41 - Difesa della sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica**

1. I proprietari ed i conducenti di cavalli, mandrie o greggi che, con la loro conduzione, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. A tutela della pubblica incolumità, è fatto divieto in tutto il territorio comunale di detenere animali d'indole feroce, a qualsiasi genere appartenenti e sebbene addomesticati. Per i cani, in particolare, si richiamano le normative di livello nazionale.

3. Gli animali di cui al comma precedente, se appartenenti a circhi equestri in transito sul territorio comunale o quivi in sosta per effettuare spettacoli, devono essere:

a) trasportati con mezzi idonei e con tutte le precauzioni per evitare la loro liberazione, anche accidentale;

b) custoditi in gabbie sufficientemente solide, idonee a resistere ad eventuali urti, in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile sempre e in ogni momento qualsiasi contatto con persone o altri animali;

c) vigilati costantemente da persona adulta e capace.

4. Nelle aree rurali i cani non possono essere lasciati liberi di scorazzare, salvo nell'esercizio legittimo della caccia.

5. I cani custoditi all'interno di proprietà private devono essere posti in condizione di non poter incutere timore o spavento ai passanti.

6. Nei luoghi dove siano custoditi dei cani, i detentori hanno l'obbligo di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili, collocati al limite esterno della proprietà.

## **TITOLO VIII – ANIMALI D'AFFEZIONE**

### **Art. 42 – Detenzione di animali per finalità non economiche**

1. Il possesso d'un animale dev'essere connotato dal rispetto delle caratteristiche ed esigenze della specie cui esso appartiene. A cura del proprietario o di chi ne abbia la temporanea custodia o possesso, l'animale dev'essere sempre tenuto in buone condizioni igienico sanitarie e, se ammalato o ferito, dev'essere immediatamente curato o soccorso da un veterinario.

2. In tutto il territorio comunale è vietato offrire animali vivi di qualsiasi specie come premi di vincite, in gare o giochi di qualunque natura.

3. E' vietato abbandonare animali su tutto il territorio comunale.

4. E' vietato catturare animali randagi o vaganti, salvo le attività delle A.S.L. competenti e dagli appartenenti alle associazioni zoofile autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle norme vigenti.

5. E' vietato detenere animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche: spazi o locali angusti, scarsa aerazione, scarso riparo dalle intemperie, scarsa o eccessiva temperatura, possibilità di deambulazione inadeguata rispetto alla sua specie e taglia, privazione di cibo o acqua.

6. E' vietato porre in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli a fatiche o sforzi eccessivi, a rigori climatici.

## **TITOLO IX - S A N Z I O N I**

#### **Art. 43 - Accertamento delle violazioni e sanzioni**

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da disposizioni speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 c. 1 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, nonché ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689 sulla depenalizzazione.

#### **Art. 44 - Inottemperanza a provvedimenti del Sindaco**

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali.

#### **Art. 45 - Ripristini**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessione in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrano le circostanze di cui all'art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

### **TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 46 – COMUNICAZIONI**

1. Il Comune s'impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura e all'ARPAV – Servizio osservatorio suolo e rifiuti.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato anche nel bollettino ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.V.).
3. L'Amministrazione comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate.

#### **Art. 47 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Da tale data s'intendono abrogati tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini contrastanti.

ELENCO SPECIE AUTOCTONE E NATURALIZZATE PIANTUMABILI NEL TERRITORIO  
COMUNALE

<i><b>SPECIE ARBOREE AUTOCTONE</b></i>		<i><b>SPECIE ARBUSTIVE</b></i>	
Nome comune	Nome scientifico	Nome Comune	Nome scientifico
Acero campestre	Acer campestre L.	Agrioglio	Ilex aquifolium L.
Acero di montagna	Acer pseudoplatanus L.		
Acero riccio	Acer plantanoides L.	Biancospino	Crataegus monogyna
Albero di Giuda	Cercis siliquastrum L.	Biancospino selvatico	Crataegus oxiacantha L.
Alloro	Laurus nobilis L.	Ciliegio canino	Prunus mahaleb
Bagolaro	Celtis australis L.	Citiso scopario	Cytisus scoparius L.
Biancospino	Crataegus oxyacantha L.	Corniolo	Cornus mas L.
Carpino bianco	Carpinus betulus L.	Crespino	Berberis vulgaris L.
Carpino nero	Ostrya carpinifolia	Eleagno	Eleagnus angustifolia L.
Cerro	Quercus cerris L.	Erba cornetta	Coronilla emerus L.
Ciavardello	Sorbus torminalis L.	Frangola	Rhamnus europaeus L.
Ciliegio montano	Prunus cerasus L.	Fusaggine	Eunymus europaeus L.
Ciliegio canino o selvatico	Prunus avium L.	Fusaggine maggiore	Eunymus latifolius L.
Cipresso	Cupressus sempervirens		
Farnia	Quercus robur L.	Ginepro comune	Juniperus communis L.
Fico	Ficus carica L.		
Frangola	Frangola alnus Miller		
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.	Ginestra minore	Genista tinctoria L.
Frassino ossifillo o del Caucaso	Fraxinus angustifolia	Ginestra odorosa	Spartium Junceum L.
Fusaggine	Auonymus europaeus		
Gelso bianco	Morus alba L.	Ginestra spinosa	Genista germanica L.
Gelso nero	Morus nigra L.	Ginestra tuberosa	Genista pilosa L.
Leccio	Quercus ilex L.	Lantana	Viburnum lantana L.
Marasco o Amarena	Prunus cerasus L.		
Melo	Malus domestica	Ligustrello	Ligustrum vulgare L.
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	Maggiociondolo	Laburnum anagyroides
Mirabolano	Prunus cerasifera Ehrh.		
Nespolo	Mespilus germanica L.		
Noce comune	Juglans regia L.		
Oleagno	Oleagnus angustifolia		
Oleagno	Oleagnus umbellata		
Olmo campestre	Ulmus minor	Nocciolo	Corylus avellana L.
Olmo liscio	Ulmus laevis pallas		
Olmo minore	Ulmus minor Miller		
Ontano napoletano	Alnus cordata (Loisel.)		
Ontano nero	Alnus glutinosa L.	Olivello spinoso	Hippophae rhamnoides
Orniello	Fraxinus ornus L.	Pado	Prunus padus L.
Palla di neve	Viburnum opulus		
Pero	Pyrus communis L.	Pallon di maggio	Viburnum plulus L.
Perastro o pero	Pyrus pyraeaster burgds	Pero corvino	Amelanchier ovalis

---

selvatico			
Pino di Aleppo	Pinus halepensis Miller		
Pino domestico	Pinus pinea L.		
Pino marittimo	Pinus pinaster Aiton		
Pioppo bianco	Populus alba L.	Prugnolo	Prunus spinosa L.
Pioppo gatterino	Populus canescens	Rosa di macchia	Rosa canina L.
Pioppo nero	Populus nigra L.	Sambuco nero	Sambucus nigra L.
Platano	Platanus acerifolia Wild.		
Pruno selvatico	Prunus spinosa L.		
Quercia rossa	Quercus rubra		
Robinia	Robinia pseudoacacia		
Roverella	Quercus pubescens	Sanguinella	Cornus sanguinea L.
Salice a foglie di rosmarino	Salix rosmarinifolia L.		
Salice bianco	Salix alba		
Salice caprino	Salix caprea L.		
Salice cenerino	Salix cinerea L.		
Salice da vimini	Salix viminalis L.		
Salice eleagno	Salix eleagnos Scop.		
Salice francese	Salix triandria		
Salice glauco	Salix dafhonoides vill.		
Salice rosso	Salix purpurea		
Salici spp	Salix spp	Scotano	Cotinus coggygria
Sambuco	Sambucus nagra L.		
Sanguinello	Cornus sanguinea		
Sorbo domestico	Sorbus domestica L.	Spincervino	Rhamnus catarhica L.
Sorbo selvatico	Sorbus tominalis L.	Tamerice	Tamarix gallica L.
Tiglio nostrale	Tilia platyphyllos Scop.	Viburno	Viburnum lontana L.
Tiglio selvatico	Tilia cordata		

---

UTILIZZO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE  
REFLUE

(redatto in conformità al regolamento tipo regionale, allegato "B" alla D.G.R.V. 2439 del 7 agosto 2007, in B.U.R. 11 settembre 2007 n. 80)

**ART. 1. – PREMESSE**

1. Il presente allegato detta le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività d'utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal D.M. 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla D.G.R. 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non contemplato dal presente allegato si richiama l'obbligo di rispettare le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune, vigenti in materia.

**ART. 2. – FINALITA'**

1. L'utilizzo agronomico degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue è finalizzato al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

**ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE**

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole, ovverosia in qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla sua destinazione urbanistica.

**ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE**

1. Ai fini del presente regolamento si fa riferimento alla cartografia comunale ufficiale.

**ART. 5 - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI  
EFFLUENTI ZOOTECCNICI DELLE ACQUE REFLUE**

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti d'allevamento** deve tenere conto:
  - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
  - b) del tipo d'effluente;
  - c) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo d'assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
  - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche soggette a traffico veicolare;
  - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite d'ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
  - c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
  - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
  - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso d'utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, dev'essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, come previsto dal codice di buona pratica agricola (C.B.P.A. approvato D.M. 19 aprile 1999).

## **ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE**

1. Sul suolo agricolo è ammesso l'utilizzo degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue, con le modalità e i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (D.M. 7 aprile 2006) e regionale (D.G.R. 2495/2006, D.G.R. 2267/2007 successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli **effluenti d'allevamento**. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
- b) dosi d'**acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Il quantitativo e le epoche di distribuzione devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

## **ART. 7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEI LETAMI E DEI LIQUAMI**

1. Così come riportato nell'art. 4 della D.G.R. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, eccetto gli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado o durante il pascolo;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione, altresì, le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs. 152/2006);
- e) entro 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri dall'inizio dell'arenile;
- g) sui terreni gelati, innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi o dei residui non tossico nocivi, di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla D.G.R. 9 agosto 2005, n. 2241.

2. È vietato, altresì, l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

3. L'utilizzo dei **liquami**, oltreché nei casi sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15% solo in caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);
- b) entro ml 10 dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline o inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno ml 10;
- e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro ml 10 di distanza dall'inizio dell'arenile;
- f) per una fascia di almeno ml 100 dai centri abitati [così come definiti dal P.R.G. comunale e delimitati ai sensi del D.Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada), ovvero dai P.A.T. di cui alla L.R. 11/2004 e alla D.G.R. 8 ottobre 2004 n. 3178], per una fascia di ml 20 dalle case sparse nonché per una fascia di ml 5 dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  - h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
  - i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
  - j) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
  - k) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi, di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla D.G.R. 9 agosto 2005, n. 2241.
4. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 febbraio.
5. È vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti emettono specifici provvedimenti di divieto o prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive e diffuse per gli animali o per l'uomo nonché per la difesa dei corpi idrici.

#### **ART. 8 – ACCUMULO TEMPORANEO**

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 7 agosto 2006, n. 2495.
2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:
- a) ml 5 dalle scoline;
  - b) ml 20 dalle abitazioni sparse;
  - c) ml 100 m dal limite dei centri abitati;
  - d) ml 5 dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
  - e) ml 20 dai corpi idrici;
  - f) ml 30 dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - g) ml 40 dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della convenzione di *Ramsar* del 2 febbraio 1971.
3. L'accumulo temporaneo, come stabilito dall'art. 25 della D.G.R. 2495/2006, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
- a) il terreno su cui viene depositato il materiale dev'essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare un'idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, dev'essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
  - b) l'altezza media del cumulo dev'essere inferiore ai 2 metri;
  - c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ad ha 5.
4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni d'acque meteoriche.

#### **ART. 9 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO**

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto seguenti (punti di captazioni di acque per uso pubblico presenti sul territorio, individuati con numero di foglio e particella):
- a) foglio 30, particella 218, via Capitello - Correzzo;
  - b) foglio 25, particella 34, via Borgo – Gazzo Veronese.

2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate all'art. 94 c. 4 del D.Lgs. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni d'uno specifico piano d'utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
3. In assenza dell'individuazione della zona di rispetto da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

#### **ART. 10 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE**

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti d'allevamento o delle acque reflue al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della D.G.R. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 dev'essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione.